

# Infoleg R CP News

Direzione Processo Legislativo  
Silvia Bertini

Settore Studi  
Documentazione e  
Supporto Giuridico Legale  
Aurelia Jannelli

**InfolegCrpNews**

A cura di:  
Maria Morello,  
Maria Grazia Valente

Realizzazione grafica:  
Francesca Mezzapesa



**26 MAGGIO 2015**



**SOMMARIO**

<b>AMBIENTE</b>	<b>4</b>
Nuove Linee guida per la progettazione di opere contro il dissesto idrogeologico	4
Manifesto per l'autoproduzione da fonti rinnovabili	4
Rapporto Biodiversità 2015	5
<b>BILANCIO – FINANZE – CREDITO – ECONOMIA</b>	<b>5</b>
Il DUP quale elemento essenziale della programmazione strategica	5
Il rendiconto consolidato degli Enti territoriali	6
<b>CONTRATTI</b>	<b>6</b>
Procedure di gara	6
Appalto/Concessione	7
<b>DIRITTO COSTITUZIONALE</b>	<b>8</b>
La riforma della Legge elettorale	8
Gli uffici territoriali dello Stato	9
<b>ENTI LOCALI</b>	<b>9</b>
La spesa del personale dei Comuni	9
Assessori comunali	10
<b>GIUSTIZIA</b>	<b>10</b>
Giudici di Pace	10
<b>ISTRUZIONE – FORMAZIONE</b>	<b>11</b>
Concorsi	11
<b>LAVORO</b>	<b>12</b>
Forme contrattuali	12
<b>PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</b>	<b>12</b>
Federalismo ed Autonomie	12
L'ANAC sulle centrali di committenza	13

**REGIONI**

**13**

PDL n. 251 della Regione Lazio del 27 aprile 2015 "Disposizioni per la valorizzazione culturale, turistica e ambientale degli itinerari benedettini" 13

La revisione del Titolo V della Costituzione 13

## AMBIENTE

### **Nuove Linee guida per la progettazione di opere contro il dissesto idrogeologico**

Si informa che dopo trent'anni approdano nuove linee guida essenziali per le 7153 opere previste dal Piano nazionale di prevenzione e contrasto al dissesto idrogeologico. Tali linee vietano gli interventi di cementificazione e restringimento delle sponde fluviali o la copertura di fiumi e torrenti causa di maggiori alluvioni ed allagamenti. Inoltre, in coerenza con le prescrizioni che saranno impartite da tutte le Autorità di bacino, sarà possibile effettuare diversi interventi, sia strutturali come casse di espansione o vasche di laminazione delle piene e canali scolmatori, sia nuove opere previste come obbligazioni imposte dallo Sbocca Italia dei 'contratti da fiume' per riqualificare e rinaturalizzare i tratti fluviali. Il Governo per la prima volta investe nel ciclo

finanziario 2015-2020 circa 7 miliardi, trasformando in cantiere gli oltre 2 miliardi recuperati dai fondi non spesi negli ultimi 15 anni contro frane, alluvioni ed erosione costiera. Alla riunione hanno partecipato i vertici dei Ministeri, gli enti di ricerca e le strutture titolari o impegnate nel lavoro contro il dissesto idrogeologico (i Ministeri dell'Ambiente e Infrastrutture, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, la Protezione Civile, l'Ispra, l'Associazione Consorzi di Bonifica, il Centro italiano per riqualificazione fluviale ed il Consiglio Nazionale delle Ricerche).

Per approfondimenti il sito di riferimento è il seguente:

<http://www.governo.it/Notizie/Presidenza/dettaglio.asp?d=78526>

### **Manifesto per l'autoproduzione da fonti rinnovabili**

In data 15 maggio 2015 si è tenuta a Pesaro una Conferenza internazionale intitolata "Le comunità dell'energia", organizzata da Legambiente, dal Comune di Pesaro e Urbino. Molteplici le esperienze che hanno permesso di comprendere come l'energia oggi possa diventare un mezzo per valorizzare nei territori le risorse e le vocazioni presenti, rispondere alla domanda di elettricità e calore tramite gli impianti da fonti rinnovabili. Tale Conferenza è stata l'occasione per presentare "Il Manifesto per l'autoproduzione da fonti rinnovabili" al fine di valorizzare i vantaggi che l'autoproduzione da fonti rinnovabili e un sistema distribuito possono apportare nei territori. Tale Manifesto si prefigge il metodo dell'innovazione per l'Italia eliminando tutte le barriere esistenti all'autoproduzione e alla vendita di energia da fonti rinnovabili, semplificando, le procedure di approvazione dei progetti e aiutando le amministrazioni pubbliche a promuovere interventi che vadano nella direzione di territori al 100% rinnovabili. Lo scopo prioritario consiste,

infatti, nell'aver una generazione distribuita fatta di prosumer, ossia di case e edifici che siano produttori-consumatori, perché in tal modo si può beneficiare pienamente di un sistema che premia chi risparmia energia, chi la autoproduce (da impianti solari e eolici, da biomasse e geotermici, mini idroelettrici) e chi investe nella gestione delle reti energetiche e nell'accumulo. Il Manifesto propone dei cambiamenti verso quattro direzioni: - spingere l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili da parte dei Comuni; - aprire alla produzione e vendita di energia prodotta da fonti rinnovabili da parte di cooperative e imprese ad utenze poste nello stesso ambito comunale; - muovere l'innovazione energetica nei condomini; - semplificare e premiare l'autoproduzione da parte di cittadini e imprese.

Per ulteriori approfondimenti il sito di riferimento è il seguente:

<http://www.legambiente.it/contenuti/comunicati/energia-presentato-pesaro-il-manifesto-l-autoproduzione-da-fonti-rinnovabili>

## Rapporto Biodiversità 2015

Nel Rapporto intitolato "Biodiversità 2015", redatto da Legambiente in occasione del 22 maggio, giornata mondiale della biodiversità, si focalizza l'attenzione sullo stato di salute delle specie viventi e sui principali fattori di rischio, cui è soggetto da anni il nostro pianeta (fonti inquinanti, sfruttamento indiscriminato delle risorse naturali, frammentazione degli habitat, cambiamenti climatici e invasioni delle specie aliene) e sulle tecniche da adottare per far fronte alla perdita della diversità biologica. Nel concetto di diversità biologica o di biodiversità, sono comprese tutte le varietà degli organismi viventi presenti sulla terra, inclusi ovviamente tutti quelli del sottosuolo, dell'aria, degli ecosistemi terrestri, acquatici e marini, ma anche la varietà dei complessi ecologici dei quali loro sono parte. Ne consegue che il 2014 è stato caratterizzato da molteplici criticità, fra cui quelle economiche, quelle ambientali, come la lotta ai cambiamenti

climatici e, sociali, che ha visto aggiungersi il dramma dei migranti. E' un momento delicato, che evidenzia la necessità, di proseguire con un'agricoltura sostenibile e di qualità, volta a favorire alimenti sicuri senza OGM e che possa giocare un ruolo concreto nella lotta al consumo del suolo, nel rilancio dell'economia del Paese, nello sviluppo di un'economia verde tesa a creare nuova occupazione. Per perseguire questo obiettivo è però necessario il coinvolgimento di tutti i cittadini per costruire insieme un modello di sviluppo sostenibile che punti su un'economia verde. Per questo è importante puntare sugli appuntamenti dell'anno in corso, come quello della Conferenza di Parigi 2015 sul clima, durante il quale si dovrà giungere ad un accordo internazionale e vincolante sul clima. Il testo del Rapporto è reperibile al seguente indirizzo:

[http://www.legambiente.it/sites/default/files/docs/rapporto\\_biodiversita\\_2015.pdf](http://www.legambiente.it/sites/default/files/docs/rapporto_biodiversita_2015.pdf)

## BILANCIO – FINANZE – CREDITO – ECONOMIA

### Armonizzazione dei sistemi contabili

In argomento si segnalano due articoli:

#### **Il DUP quale elemento essenziale della programmazione strategica**

*"Il DUP quale elemento essenziale della programmazione strategica"*, a cura di Daniele Lanza, funzionario direttivo contabile presso un Comune piemontese capoluogo di Provincia. Nel testo si rileva che gli Enti Locali nel corso del 2015, devono affrontare diverse criticità dovute alle numerose novità introdotte ed a cui devono adempiere. Per quanto concerne il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 10 agosto 2014, n. 126, gli Enti nel corso dell'anno dovranno adottare la nuova contabilità armonizzata applicando i relativi principi e, a fini conoscitivi, gli schemi contabili così come da essa introdotti. In particolare gli Enti dovranno adottare il nuovo

ciclo della programmazione per le annualità successive all'esercizio in corso e quindi andranno ad affrontare la stesura del Documento Unico di Programmazione (DUP). Il sistema della programmazione, che trova quale sua prima espressione documentale il Documento Unico di Programmazione, ed il sistema contabile armonizzato tendono a rappresentare il mantenimento nel tempo degli equilibri di bilancio. Nel testo, in particolare, l'attenzione viene posta sui seguenti punti: il Documento Unico di Programmazione; il Controllo Strategico e il Documento Unico di Programmazione (DUP); i controlli sulle società partecipate non quotate e il DUP.

## **Il rendiconto consolidato degli Enti territoriali**

*"Il rendiconto consolidato degli Enti territoriali"*, a cura di Giuseppe Mangano, dottore Commercialista e Revisore Legale in Viterbo, pubblicato sulla rivista "Azienditalia" n. 5 del 2015, a pag. 404, reperibile sulla banca dati Nuova D'Agostini. Nell'articolo si sottolinea che, l'armonizzazione contabile è la denominazione del processo di riforma della contabilità pubblica finalizzata a rendere i bilanci delle Pubbliche Amministrazioni omogenei, confrontabili ed aggregabili, per mezzo di operazioni eseguite con gli stessi metodi e criteri volti a soddisfare le esigenze informative e di trasparenza legate al coordinamento della finanza pubblica, al controllo sul rispetto delle regole comunitarie e al Federalismo fiscale. Detta armonizzazione contabile ha avuto inizio il 1° gennaio 2015 ed ha coinvolto, nel triennio 2012-2014 alcuni Enti territoriali sui quali è stata testata la tenuta delle norme contenute nel D. Lgs. n. 118/2011. Nel testo, in particolare, si esaminano due aspetti: la novità del consolidamento contabile; il Rendiconto consolidato: schema e termine per l'approvazione. A parere dell'autore, la

riforma della contabilità pubblica contenuta nel D. Lgs. n. 118/2011, come modificato dal D. Lgs. n. 126/2014, risulta molto impegnativa per gli Enti a tutti i livelli di governo. Infatti, agli amministratori, ai responsabili dei servizi ed a tutte le figure professionali è richiesto un immane impegno organizzativo e culturale nel recepire i nuovi principi e nella fase dell'applicazione concreta. Sebbene il consolidamento contabile fosse già previsto e contenuto nelle norme fissate dal TUEL, la riforma del D. Lgs. n. 118/2011 ne stabilisce l'obbligatorietà, con scadenze diverse che tengono conto della dimensione e della partecipazione o meno degli Enti alla sperimentazione appena conclusasi. Si rammenta che tale tipo di rendiconto concerne solo gli Enti articolati in Organismi strumentali/Istituzioni con la conseguenza che gli Enti che non hanno tali appendici organizzative non devono attenersi a questo ulteriore adempimento da approvare contestualmente al proprio Rendiconto di gestione entro il 30 aprile dell'anno successivo.

## **CONTRATTI**

### **Procedure di gara**

Nella nota di commento intitolata "Procedure di gara, illegittimo il silenzio sine die della stazione appaltante", a cura di Stefano Usai, pubblicato sulla banca dati Segretarietilocali (20/05/2015), si evidenzia che il TAR Campania, Sez. I° di Napoli, con la sentenza del 13 maggio 2015, n. 2654, ha disposto che ogni stazione appaltante, una volta avviato un procedimento di gara, non possa tenere in sospeso "sine die" il procedimento amministrativo ma deve portarlo a conclusione sia attraverso l'assegnazione definitiva oppure attraverso l'eventuale ritiro, adeguatamente motivato, degli atti adottati. Il ricorrente, nel caso di specie aggiudicatario definitivo di un appalto di lavori, decideva di

adire il Tribunale al fine di accertarne la legittimità del contegno omissivo serbato dall'amministrazione in ordine alla definizione del procedimento di evidenza pubblica. La stazione appaltante, dal canto suo, in fase di verifica delle condizioni legittimanti la stipula del contratto post aggiudicazione definitiva, riscontrava alcune problematiche nella documentazione prodotta dall'aggiudicatario fondate su presunte incongruenze e contraddizioni tra i prezzi unitari indicati nel computo metrico estimativo ed il ribasso offerto. Pertanto, l'amministrazione, procedeva a sospendere l'iter procedurale in attesa delle opportune verifiche da parte della Commissione puntualmente convocata.

La stazione appaltante però non ha mai sciolto la riserva posta con la sospensione. Il giudice intervenendo, ha sottolineato che la stazione appaltante non può disporre liberamente circa la conclusione del procedimento di gara in corso ma deve comunque giungere ad una conclusione con l'azione di un provvedimento espresso. Infatti ai sensi dell'art. 11, nono comma, del D.Lgs. 163/2006, in capo all'amministrazione appaltante sussiste l'obbligo giuridico di concludere la procedura di gara con la stipula del contratto d'appalto entro il termine di 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva, ovvero di adottare apposito atto di autotutela e, certamente, l'amministrazione non può sospendere sine die l'efficacia dell'aggiudicazione. In questo senso, si precisa in sentenza, si esprime il sicuro

approdo normativo di cui al comma 9 dell'art. 11 del Codice degli Appalti secondo cui «diventa efficace l'aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro il termine di sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario». La disposizione chiarisce quali siano le prerogative della stazione appaltante: o questa provvede alla stipula del contratto entro il termine fissato negli atti di gara (e nel silenzio di questi, entro 60 giorni), oppure adotta un provvedimento in autotutela revocando l'assegnazione per consentire ogni tutela possibile all'operatore interessato.

### **Appalto/Concessione**

Nella nota di commento intitolata "Pubblico servizio di trasporto urbano: concessione o appalto. La qualificazione contrattuale è in relazione ai contenuti", a cura di Carlo Antonio Morabito, Segretario Generale, pubblicato sulla rivista "Quotidiano per la P.A." (21/05/2015), reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si evidenzia che, il T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, con la sentenza del 23 aprile 2015, n. 711, ha definito e delineato con esattezza la qualificazione, nel caso di specie, del pubblico servizio di trasporto urbano che può essere effettuato mediante concessione od appalto pubblico. Per meglio comprendere i contorni della vicenda è opportuno premettere che: la parte ricorrente ha presentato due distinti ricorsi: - il primo avverso l'atto (determinazione del Dirigente/Responsabile del servizio) inerente la revoca della concessione dell'affidamento del servizio pubblico di trasporto urbano con contestuale richiesta di risarcimento danni in forma specifica totale o parziale; - il secondo, invece, per risarcimento danni derivante da attività amministrativa e/o mancato esercizio della stessa indicando una procedura aperta per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico urbano. L'Organo giudicante ha provveduto a riunire entrambi i ricorsi per

concessione oggettiva e soggettiva, vertendo i medesimi sulla identica vicenda. Il Collegio giudicante ha poi provveduto ad esaminare le questioni preliminari relative al difetto di giurisdizione. Il Comune convenuto ha contestato il difetto di giurisdizione rilevando che la fattispecie dedotta in giudizio (revoca dell'affidamento e relativo risarcimento danni) non è ascrivibile alla concessione, ma deve essere ricondotta a quella dell'appalto dei servizi. Interessante in proposito è il distinguo operato dal Collegio per ricondurre le fattispecie concrete nelle categorie contrattuali. Infatti, l'Organo Giudicante ha precisato che la differenza è nei contenuti contrattuali e, soprattutto dalla circostanza che, con la concessione vi è trasferimento dei pubblici poteri ed alea dell'incasso del corrispettivo. Invece, nel caso degli appalti di servizio non vi è trasferimento di poteri ed il compenso è predeterminato e predefinito. Di conseguenza l'appalto ha un corrispettivo per la prestazione del servizio che è predeterminato e quantificato dalla stazione appaltante. Invece, nella concessione il corrispettivo è a carico dell'utenza e questo caratterizza il rischio d'impresa che è proprio tipico della concessione. La questione pregiudiziale di difetto di giurisdizione,

relativamente al primo ricorso, è stata ritenuta fondata pertanto è stata dichiarata l'inammissibilità per difetto di giurisdizione in quanto la vicenda afferiva, non alla fase di aggiudicazione, bensì alla fase di esecuzione di un contratto di appalto di servizi, quindi rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario. Per quanto concerne il secondo ricorso la questione di giurisdizione è stata ritenuta infondata, infatti il Collegio riconosce la giurisdizione del giudice amministrativo perché pur venendo in considerazione, nel caso esaminato, un appalto di servizi e non una concessione, la contestazione investe la

fase anteriore alla stipula del contratto. Per cui il secondo ricorso in quanto relativo a fase di aggiudicazione dell'appalto, è stato rigettato, perché il Tribunale non ha riconosciuto sussistere questioni di legittimità per il suo accoglimento, nello specifico non è stata dimostrata la responsabilità precontrattuale della P.A. Infatti, la P.A. nell'indizione della gara, che concerneva fra l'altro, il servizio pubblico locale comunale (e quindi non regionale), non ha posto in essere un comportamento scorretto, ma ha espresso la propria libertà negoziale.

## **DIRITTO COSTITUZIONALE**

### **La riforma della Legge elettorale**

Nell'articolo intitolato "La riforma della legge elettorale", a cura di Claudio De Fiore, professore straordinario di diritto costituzionale presso la Seconda Università di Napoli, l'autore esamina criticamente i contenuti della recente riforma elettorale (L. n. 52 del 2015), ponendo in rilievo i rischi di concentrazione del potere politico nelle mani del Governo e le inevitabili implicazioni dal punto di vista costituzionale. Nel testo vengono poste in rilievo le situazioni di emergenza che i sistemi costituzionali devono affrontare, quali le minacce all'integrità dello Stato e all'ordine pubblico, a queste si sono aggiunti gli interventi per affrontare le calamità pubbliche e le forme di criminalità localizzate, nonché gli attuali fenomeni generati dal fenomeno della globalizzazione.

Il problema diretto che ne deriva consiste nel come far convivere l'emergenza con i principi caratteristici del costituzionalismo (legalità, separazione dei poteri, salvaguardia del contenuto essenziale dei diritti). Nel contempo si pone anche un distinguo fra l'istituto dei pieni poteri (vietati dal nostro ordinamento) e i c.d. poteri necessari. Inoltre, nel testo, in particolare, l'autore pone l'attenzione sui seguenti punti: la sentenza storica n. 1/2014; un Parlamento sorvegliato dalla Corte costituzionale; il sistema delle liste bloccate; la previsione del premio di maggioranza; la disomogeneità dei sistemi di voto tra Camera e Senato.

Il testo dell'articolo è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.costituzionalismo.it/articoli/506/>



## **Gli uffici territoriali dello Stato**

Nell'articolo intitolato "Gli Uffici Territoriali dello Stato: ancora un tentativo di riforma dell'amministrazione periferica statale", a cura di Giovanni Maria Leo, si sottolinea che, le forme con cui lo Stato organizza le proprie strutture amministrative sul suo territorio, ed i poteri che attribuisce agli uffici che lo rappresentano, costituiscono un punto d'incrocio tra ambiti scientifici differenti il diritto costituzionale ed amministrativo, la scienza dell'organizzazione e la storia dell'amministrazione. Nel testo, in particolare, si persegue l'obiettivo di trattare le linee fondamentali dello sviluppo della rete periferica dell'amministrazione statale, a partire dalle origini a seguito dell'unificazione, per proseguire sino agli attuali tentativi di riforma degli assetti esistenti.

Si rammenta che, i rapidi mutamenti intervenuti nella società, accompagnati dalla trasformazione in senso autonomistico, se non federale, dell'amministrazione italiana a fine novecento, hanno influito sull'urgenza

oggi riscontrata, di porre mano ad una razionalizzazione degli enti pubblici in generale e dello Stato, sia al centro sia alla periferia, sino al punto di mettere in discussione due dei tradizionali punti vitali organizzativi che hanno caratterizzato l'intero corso della storia amministrativa del nostro Paese: le Province e le Prefetture. Nel contempo, si intende vedere come l'attuale Governo intenda affrontare il nodo della riforma della pubblica amministrazione a partire dall'Ufficio Territoriale dello Stato. L'autore, si sofferma, in particolare, sui seguenti punti: lo sviluppo disorganico della rete amministrativa sul territorio nella fase repubblicana; le riforme attuate e le occasioni perdute a cavallo del nuovo millennio e la situazione attuale.

Il testo dell'articolo è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/wp-content/uploads/2015/02/LEO-UTG.pdf>

## **ENTI LOCALI**

### **La spesa del personale dei Comuni**

Nell'articolo intitolato "La spesa del personale dei Comuni", a cura di Arturo Bianco, si evidenzia che la deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 16 dello 11 maggio scorso inerente "La spesa del personale degli enti territoriali" interviene su molteplici principi riguardanti il suddetto argomento, tra i principali si distinguono i seguenti: - contenimento dei dipendenti e dei dirigenti, in modo particolare per i rapporti a tempo determinato; - la riduzione della spesa per il personale; - permanenza di significative differenziazioni nella quantità di personale in servizio, ivi comprese le assunzioni flessibili; - diminuzione della spesa e permanenza di significative differenze nel trattamento economico ed incidenza ancora complessivamente ridotta delle indennità di risultato sul trattamento economico dei

dirigenti. Detto Documento fa riferimento alle indicazioni contenute nei dati del conto annuale del 2013 e di quelli del triennio 2011/2013. Si rammenta, che anche nelle Regioni e nelle Province, si è registrato nel triennio 2011/2013 la diminuzione sia della spesa che del personale in servizio. Tale diminuzione ha anche implicato il personale ed i dirigenti assunti con contratti flessibili. Nelle Province, invece, si è verificata un'accentuata diminuzione del numero dei Direttori generali. Nel testo, in particolare, l'autore pone l'attenzione sui seguenti punti: i dipendenti; la spesa del personale, il trattamento economico.

Il testo dell'articolo è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.marcoarelio.comune.roma.it/asp/MADoc.asp?IdT=24&IdD=5080>

## Assessori comunali

Nella nota di commento intitolata "L'assessore illegittimamente revocato ha diritto al risarcimento del danno", a cura di Amedeo Di Filippo, dirigente comunale, pubblicato sulla rivista "Quotidiano per la P.A." (21/05/2015), reperibile sulla banca dati Nuova De Agostini, si rileva che il TAR Piemonte, Torino, Sez. II, con la sentenza del 2 maggio 2015, n. 746, ha riconosciuto all'assessore comunale illegittimamente rimosso dalla carica il diritto di ottenere il risarcimento dei danni sotto i due differenti profili e, cioè in riferimento, alla perdita della possibilità di partecipare alla vita politica attiva del Comune in qualità di Assessore e/o consigliere comunale eletto ed anche della mancata percezione della indennità di funzione che gli sarebbe stata dovuta devolvere per lo svolgimento della carica. Il caso di specie prende avvio, da un ex assessore che, a seguito di una revoca, ha impugnato il relativo provvedimento; il ricorso è stato accolto in base al fatto che tali atti di nomina non possono farsi rientrare nella categoria degli "atti politici", quindi non sono sottratti al controllo di legittimità, inoltre l'atto impugnato poteva ritenersi afflitto da manifesta irragionevolezza, visto il breve lasso di tempo decorso dalla nomina e la mancata ragione posta a fondamento di un così fulmineo "cambiamento di rotta". Consolidatosi il giudicato l'ex assessore ha

chiesto al Tar Piemonte di confermare la responsabilità del Comune per il danno patito a seguito dell'illegittimità dell'atto con cui era stata disposta la nomina, chiedendo che l'ente in questione fosse condannato a corrispondergli, a titolo di risarcimento, la somma complessiva di 60mila Euro, di cui 10mila a titolo di mancato incasso della indennità di Assessore e la restante parte a risarcimento del danno morale connesso alla lesione della personalità e moralità. In particolare, l'autore nel testo si è soffermato su tre aspetti: la responsabilità, il risarcimento del danno ed il quantum. Accertata la fondatezza dei danni, il Tar si sofferma sul "*quantum debeatur*": la prima voce è inerente la mancata percezione della indennità da Assessore, la seconda invece, è correlata al danno non patrimoniale insito nella preclusione a svolgere l'incarico di Assessore, che i giudici determinano in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 del codice civile, non essendo per natura quantificabile. Pertanto, ne consegue che, il danno posto a carico del Comune sia quantificato in complessivi Euro 5.906,76, dei quali 2.000,00 a titolo di danno non patrimoniale e il resto a titolo di danno patrimoniale. Detta sentenza è stata inviata dal TAR alla locale Procura regionale della Corte dei Conti per le valutazioni di competenza, in quanto crea debiti fuori bilancio a carico del Comune.

## GIUSTIZIA

### Giudici di Pace

Nel commento intitolato "Giudici di pace salvi a spese degli enti locali", a cura di Amedeo Di Filippo, dirigente comunale (20/05/2015), pubblicato sulla rivista "Quotidiano per la P.A.", reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si evidenzia che, con l'emanazione della circolare del 12 maggio 2015, il Ministero della Giustizia ha provveduto, a dare concreta e completa attuazione alle previsioni legislative tese a riconoscere agli enti locali la possibilità di mantenere nel proprio territorio gli uffici del giudice di pace,

purchè se ne assumano le derivanti spese. Si rammenta, che tali Uffici erano stati soppressi ai sensi del D.L. n. 192 del 2014 convertito dalla L. n. 11 del 2015.

Entro il termine del 30 luglio 2015 i Comuni, le Unioni di Comuni e le Comunità montane, infatti possono chiedere il ripristino degli Uffici del Giudice di Pace soppressi, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi però carico integralmente delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi incluso quelle del

personale amministrativo che farà parte degli stessi enti. Nel testo, in particolare, l'autore pone l'attenzione sui seguenti punti: i presupposti normativi; la circolare del 17 novembre 2014 con cui il Ministero ha fornito apposite istruzioni relative alla destinazione di beni mobili degli Uffici del Giudice di pace; la

nuova circolare del 12 maggio 2015 finalizzata a fornire istruzioni agli Enti locali per il ripristino degli Uffici del Giudice di Pace; sulla istanza che deve essere presentata tassativamente entro il 30 luglio 2015 via PEC e in ultimo la formazione del personale comunale individuato.

## **ISTRUZIONE – FORMAZIONE**

### **Concorsi**

Nella nota di commento intitolata "Concorso: sproporzionata l'esclusione per chi paga la tassa in ritardo - (TAR Sicilia Palermo, Sez. III°, sentenza del 26 marzo 2015 n. 752)", a cura di Riccardo Bianchini, avvocato, il Tar siciliano si è pronunciato in merito ad una clausola del bando di concorso che prevedeva per il caso di specie preso in esame, l'esclusione, riconoscendola illegittima in quanto ritenuta sproporzionata rispetto alla finalità di evitare che il candidato espletasse le prove senza averne corrisposto il contributo. Il caso preso in esame prende avvio dal fatto che, a causa di difficoltà tecniche, il candidato non era riuscito ad effettuare il pagamento mediante M.A.V. come invece era previsto dal bando di concorso a pena di esclusione. Lo stesso concorrente, seguendo le istruzioni fornitegli dall'amministrazione, era riuscito ad effettuare un pagamento tramite bollettino postale, il quale era però stato eseguito il giorno successivo a quello previsto dal bando. Il candidato, era inizialmente stato ammesso con riserva, ed espletate le prove, si era visto classificare in posizione utile, ma veniva infine escluso a causa del ritardo nel pagamento: ritardo, che il bando sanzionava con

l'esclusione. Il candidato, chiedeva all'amministrazione di pronunciarsi in autotutela sugli stessi atti e, non avendo avuto risposta favorevole, impugnava sia il bando di concorso che il provvedimento di esclusione dinnanzi al TAR competente. Nella pronuncia in esame si riafferma il principio secondo il quale la tassa per la partecipazione ad una selezione pubblica non attiene ai requisiti soggettivi di partecipazione, costituendo invece il corrispettivo per la prestazione di un servizio. La conseguenza che ne deriva è che il tardivo versamento della tassa – purchè antecedente allo svolgimento delle prove – sia suscettibile di regolarizzazione, senza alterazione, in alcun modo della par condicio tra i concorrenti. Pertanto tale Organo ha quindi ritenuto la clausola del bando che prevedeva per detta ipotesi l'esclusione, l'illegittimità, in quanto sproporzionata alla finalità di evitare che il candidato espletasse le prove senza averne corrisposto il contributo. L'esito del giudizio è stato di accoglimento del ricorso.

Il testo della nota di commento è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.altalex.com/index.php?idstr=4&idnot=28282>

## LAVORO

### Forme contrattuali

Nel commento intitolato "Jobs Act: tipologie contrattuali tra novità e conferme", a cura di Danilo Papa, Direttore Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali", pubblicato sulla rivista "Azienditalia – il Personale" n. 5 del 2015, a pag. 238, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si rileva che, in attuazione della Legge n. 183/2014 è stato approvato in data 20 febbraio 2015, uno schema di Decreto Legislativo in cui sono contenute le diverse tipologie contrattuali, molte delle quali utilizzate anche dalle Pubbliche Amministrazioni. Il testo del decreto Legislativo è suddiviso in quattro Titoli: - il primo recante la disciplina dei contratti di lavoro subordinato (lavoro a tempo parziale, lavoro intermittente, lavoro a tempo determinato, somministrazione di lavoro, apprendistato); - il secondo, invece, contenente delle disposizioni tese alla

ricongiunzione al lavoro subordinato di talune tipologie di prestazioni e il superamento del contratto a progetto e dell'associazione in partecipazione con apporto di lavoro; - il terzo recante la disciplina del lavoro accessorio; - il quarto contenente la disciplina delle mansioni, in attuazione di un altro principio della Legge delega, volto ad una revisione della disciplina delle medesime, in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale. Si rammenta in proposito che le novità introdotte dallo schema di Decreto Legislativo dovranno coordinarsi con le norme contenute nel D. Lgs. n. 165/2001. Nel testo, in particolare, si esaminano i seguenti punti: il lavoro a tempo parziale; il lavoro a tempo determinato; il contratto di somministrazione del lavoro; le collaborazioni; il lavoro accessorio; le abrogazioni e la nuova disciplina delle mansioni.

## PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

### Federalismo ed Autonomie

Nell'articolo intitolato "La funzione del controllo di regolarità amministrativa e contabile e del controllo sugli organi ai fini della prevenzione della corruzione negli enti locali", a cura di Mario De Benedetti, si rileva che, nel diritto amministrativo il significato di corruzione si è andato via via identificando con fenomeni di cattiva amministrazione riassunti nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), andando oltre le fattispecie previste dal Codice penale agli artt. 318-322 e segnalando nel contempo un alterato funzionamento della Pubblica Amministrazione dovuto all'utilizzo di fini privati dei poteri assegnati dalla pubblica autorità. In questo contesto assumono particolare rilevanza i controlli amministrativi che perseguono l'obiettivo di prevenire e reprimere i fenomeni corruttivi. Nel testo, in particolare, si esaminano i controlli interni

tenendo in debito conto la normativa recente volta a prevenirne i fenomeni di corruzione (finalità perseguita dalla legge n. 190/2012). Nell'articolo si pone attenzione alle tipologie di controlli amministrativi maggiormente coinvolte nella tutela della legalità all'interno delle autonomie locali, ossia il controllo sulla regolarità amministrativa e contabile, tenuto conto della sua importanza nel monitoraggio dei fenomeni corruttivi ed il controllo sugli organi, in particolare della disciplina contenuta nell'art. 143 del Testo Unico degli Enti Locali in ordine allo scioglimento dei Consigli comunali per la possibilità di infiltrazioni mafiose al loro interno. Il testo dell'articolo è reperibile al seguente indirizzo: [http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/wpcontent/uploads/2015/03/DeBenedetti\\_Controlli-enti-locali.pdf](http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/wpcontent/uploads/2015/03/DeBenedetti_Controlli-enti-locali.pdf)

## **L'ANAC sulle centrali di committenza**

Nell'articolo intitolato "L'ANAC sulle centrali di committenza", a cura di Arturo Bianco, si rileva che, le più importanti indicazioni proposte dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) formulate nella proposta di deliberazione n. 32, con la quale si è stabilito l'illegittimità della partecipazione di privati alle centrali di committenza, vertono sull'ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione delle medesime, il divieto di partecipazione dei privati alla loro gestione e le forme di gestione associata che si possono

realizzare. Nel testo, in particolare, l'autore esamina i seguenti punti: la natura, l'ambito oggettivo, le gestioni associate e la partecipazione dei privati. Si rammenta, in merito che, la partecipazione dei privati alla gestione di centrali uniche di committenza è sostanzialmente esclusa, con effetti di illegittimità sulle relative procedure di gara. Il testo dell'articolo è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.marcoarelio.comune.roma.it/asp/MADoc.asp?IdT=24&IdD=5079>

## **REGIONI**

### **PDL n. 251 della Regione Lazio del 27 aprile 2015 "Disposizioni per la valorizzazione culturale, turistica e ambientale degli itinerari benedettini"**

La proposta di legge in oggetto si prefigge come scopo di valorizzare i luoghi laziali visitati da San Benedetto, Patrono d'Europa, durante il viaggio intrapreso che lo condusse da Norcia, città natale, a Cassino, dove fondò la famosa Abbazia. Detto scopo si allinea perfettamente al progetto cardine della Regione Lazio, nell'ambito della programmazione delle risorse regionali previste per gli anni 2014-2020, relativo ai cammini della spiritualità, che esercitano grande attrazione religiosa e turistica in tutto il mondo. Tale proposta si rende pertanto necessaria, in quanto nella zona mancano

strutture ricettive, collegamenti, indicazioni, aree attrezzate di sosta, in pratica manca un'offerta turistica integrata capace di creare ricadute economiche sul territorio laziale. La seguente proposta vuole essere quindi lo strumento normativo attraverso cui agire al fine di valorizzare, soprattutto in termini di sviluppo turistico ed economico, lo storico cammino e l'intero patrimonio culturale e paesaggistico che ruota intorno ad esso.

Il testo della proposta di legge è reperibile al seguente indirizzo:

[http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/propostellegge/TESTI\\_PROPOSTI/PL%20251.pdf](http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/propostellegge/TESTI_PROPOSTI/PL%20251.pdf)

## **La revisione del Titolo V della Costituzione**

Nel commento intitolato "La revisione del Titolo V della Costituzione: nuovi equilibri tra livelli di governo e il coordinamento della finanza pubblica", a cura di Gennaro Terracciano, professore ordinario di diritto amministrativo presso l'università degli studi di Roma "Foro Italico", si sottolinea che, la revisione in atto della Parte Seconda della Costituzione, nell'ambito di un più ampio intervento di riforma costituzionale, diretta a modificare anche gli originari assetti della Repubblica parlamentare, va nuovamente ad incidere sull'innovazione più intensa

introdotta dalla Costituzione costituita dall'ordinamento strutturale dello Stato su basi di autonomia. Infatti, si pensava che il decentramento e il riconoscimento del ruolo delle autonomie locali avessero un ruolo di primaria importanza nella costruzione di un ordinamento fondato su basi democratiche. Sono trascorsi circa 68 anni, ma nonostante proprio il Titolo V della Costituzione sia stato oggetto di significativi e vari interventi di riforma, si ha l'impressione che il quadro delle criticità non sia mutato soprattutto in ordine al processo dell'ordinamento autonomistico.

Nel testo, in particolare, l'autore ha affrontato i seguenti punti: i nuovi equilibri interistituzionali; l'art. 119 della Costituzione e l'autonomia finanziaria delle Regioni e degli enti locali e la giurisprudenza costituzionale. Il testo dell'articolo è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.federalismi.it/AppOpenFilePDF.cfm?artid=29448&dpath=document&dfile=13052015095109.pdf&content=La+revisione+del+Titolo+V+della+Costituzione:+nuovi+equilibri+tra+livelli+di+governo+e+il+coordinamento+della+finanza+pubblica+-+stato+-+dottrina+-+>